

Locazione di greggi stanziali e transumanti nel Vissano

di Pier Mario Marini

Prima di analizzare i contratti di affidamento del bestiame ovino a Visso, si ricorda che l'arco di tempo qui considerato va dal 1581 sino al 1621, un periodo, dunque, di non grande respiro, ma assai significativo perché include il momento di rottura dell'antico sistema economico e l'inizio della lunga fase seicentesca.

L'organizzazione sociale ed economica del Vissano è centrata soprattutto sull'allevamento ed il '500 segna un momento cruciale di tale attività per il ribaltamento della transumanza dalla Marca alla campagna laziale: è, in realtà, uno sconvolgimento molto più importante del semplice mutamento di rotta del bestiame transumante, che favorisce la fossilizzazione della struttura economico-sociale di Visso¹.

L'espulsione delle greggi dalla bassa Marca fu determinata dalla messa a coltura di tutte le terre disponibili favorita dall'aumento dei prezzi dei cereali². Se nel versante adriatico si procedeva sistematicamente allo sfratto delle greggi, nel versante tirrenico al contrario già sotto il pontificato di Bonifacio IX, nel 1402, si emanavano disposizioni per favorire l'arrivo di pecore forestiere in Maremma³. Tale politica era decisamente perseguita in quanto "la pastorizia nel suo complesso venne intesa dai pontefici come un elemento essenziale per aumentare le entrate della Chiesa e come un contributo sui generis all'alimentazione di Roma e dintorni"⁴. La presenza di una moltitudine di ovini nei pressi della capitale garantiva sia una cospicua entrata fiscale, che si andò con il tempo sempre più dilatando⁵, sia un facile approvvigionamento alimentare (ancor più apprezzato nei momenti di carestia) attraverso l'istituto della *Grascia*, avente il compito di requisire, a prezzi predeterminati, agnelli, pecore, formaggi, per soddisfare le esigenze dell'Urbe: questa istituzione riuscì, malgrado

¹ "Proposte e ricerche", fascicolo 20/1988

i modesti mezzi, a controllare oltre il 70% del mercato ovino⁶. Infine, nell'intenzione dei pontefici, la transumanza doveva facilitare il rifornimento di materia prima alle manifatture tessili della capitale.

Il materiale rintracciato consiste in 24 atti di locazione la cui collocazione temporale non è omogenea: la maggior parte, 15 per l'esattezza, sono redatti nel corso degli anni '80, 6 negli anni '90 e soltanto 3 nel primo ventennio del '600.

Probabilmente le motivazioni di questa diseguale distribuzione sono in parte riconducibili alla grave crisi degli anni 1590-1592, in parte imputabili ad altri avvenimenti. Le stesse modificazioni climatiche che provocarono in quel periodo una "piccola glaciazione" di proporzioni continentali, possono, almeno in parte, spiegare la situazione, così come fa Le Roy Ladurie per la flessione del patrimonio ovino avutosi in Spagna nel medesimo periodo⁷. Certo è che per il Vissano, dopo un apice di 47.000 capi ovini toccato nel 1578, si verificò un vero e proprio crollo fino alle 25.000 unità del 1596⁸: è d'altronde una situazione non diversa da quella che si riscontra nel Camerinese sempre per lo stesso periodo⁹.

Sappiamo che a Visso tra il settembre e l'ottobre del 1590 vennero effettuate consistenti vendite di lanuti¹⁰, mentre nella prima metà del '600 si evidenziò la tendenza del patrimonio ovino ad accentrarsi nelle mani di grossi allevatori con conseguente diminuzione dei piccolissimi greggi¹¹. Infine, va anche considerato che, affermatesi e cristallizzatesi le consuetudini riguardanti i contratti di concessione del bestiame, i contraenti si accordavano oralmente senza l'aiuto dei notai. Sono, come si vede, un complesso di cause - clima, carestia, vendita, accentramento e consuetudine - che possono, in qualche modo, darci una spiegazione abbastanza plausibile della diminuzione dei contratti rogati dai notai.

A questo punto è opportuno operare una distinzione fra i compromessi riguardanti gli animali stanziali da quelli transumanti, premettendo, tuttavia, che entrambi si riferiscono a greggi di modesto o modestissimo peso: infatti ben 16 su 25 non superavano i 100 capi e di questi 8 non raggiungevano le 50 unità. Dei restanti, 5 avevano una consistenza variante fra i 101 e 150 capi, 2 fra i 151 ed i 200 e soltanto 2 superavano di poco i 200 elementi. Risalta da questi dati, altresì, l'estesa polverizzazione del parco ovino - già sottolineata da altri¹² - che aveva prevalentemente lo scopo di soddisfare i bisogni primari delle famiglie più che di organizzare una produzione finalizzata al mercato.

Le intese di locazione di pecore stanziali, pur essendo più numerose delle altre, si riferiscono generalmente a greggi molto piccoli che raramente superavano le 100 unità e che erano concessi di norma per un periodo di tre anni, anche se ne esistono alcune stipulate per periodi di uno e quattro anni¹³.

Un primo dubbio da chiarire, considerando gli atti nel loro insieme, riguarda le clausole ed il tipo di contratto stipulato anche per le diverse implicazioni di carattere economico. Nel decennio precedente il 1590 le locazioni si basavano sull'affitto che concedeva al proprietario soltanto il 10% annuo degli agnelli, talora anche qualche libbra di formaggio e più raramente un po' di lana. Va però ricordato che dalla cessione di un branco di 145 capre, si ritrasse il 15% dei capretti e 50 libbre di formaggio all'anno¹⁴.

Con l'approssimarsi della crisi ed in special modo dopo di essa, prevale invece la soccida che assicurava al padrone la metà di tutti i prodotti degli animali ed all'affittuario, al termine del rapporto, la metà del gregge iniziale. Il concedente nella soccida, dunque, godeva di una percentuale più alta rispetto all'affitto, e si cautelava contro l'eventuale negligenza dei pastori facendo gravare per intero su di essi i danni a loro imputabili¹⁵.

A questo punto occorre chiarire quanto le trasformazioni dei contratti di locazione siano a favore del proprietario: probabilmente la soccida gli garantiva un maggior fruttato rispetto all'affitto, anche perché, al momento della ripartizione finale, aveva la possibilità di accaparrarsi gli animali più giovani¹⁶ e ottenere così un gregge ringiovanito e nel pieno del frutto. Lo si può dedurre anche esaminando l'unico accordo di affitto rintracciato dopo la grave carestia e pestilenza, nell'agosto del 1599, riguardante un gregge composto da 91 pecore, 10 montoni, 38 "primaticci", un vitello e un cane pastore: in esso è cresciuta di molto la convenienza del possidente il quale ora riceve il 40% dei "primaticci" a fine contratto, 40 libbre di formaggio ogni anno (l'intesa ha valore per tre anni) e l'impegno del fittavolo di allevare un'agnella per decina, sempre all'anno, per ringiovanire il branco¹⁷.

Per valutare quanto effettivamente la soccida fosse più vantaggiosa dell'affitto prendiamo ad esempio un gregge di 100 capi: se si organizzasse il rapporto secondo le modalità dell'affitto, il locatore ne ritrarrebbe, supponendo che su 100 animali soltanto 70-80 fossero in grado di fruttificare (sempre che le cose andassero liscie), di media 8 agnelli l'anno e forse qualche libbra di formaggio e di lana. Con la soccida, al contrario, avrebbe guadagnato dai 35 ai 40 agnelli l'anno, più la metà del formaggio e della lana. Considerando che di regola i contratti si strutturavano per un periodo di tre anni, colui che impiegava la soccida con la divisione a metà del gregge iniziale, ricavava circa 170 capi prevalentemente giovani, mentre con l'affitto avrebbe avuto una mandria di circa 125 animali piuttosto sfruttati. Non riesce dunque difficile comprendere le ragioni che indussero all'impiego sempre più massiccio della soccida¹⁸, anche se, ricordiamolo, prevedeva, come l'affitto, una diretta partecipazione del locato-

re ai rischi, che non dovevano essere di poco conto, secondo la testimonianza del Moreschini¹⁹, mentre le spese in entrambi i casi erano ad esclusivo carico del fittavolo.

Vi era poi un terzo tipo di rapporto, molto raro, denominato "ad bene ad male", che si realizzava quando due possessori di pecore decidevano di "fare compagnia": in tal caso il fittavolo riceveva gli animali dietro promessa di dividere il fruttato a metà. Conosciamo soltanto due documenti di questo tipo, l'uno del 1581²⁰ e l'altro del 1621²¹. Ebbene, anche da questo raffronto emerge un'evoluzione a favore di chi possedeva gli armenti: infatti, mentre nel primo la divisione riguardava soltanto gli agnelli, nel secondo tutti i frutti venivano divisi a metà ogni anno e alla scadenza ognuno riprendeva le pecore di sua proprietà.

Abbiamo rintracciato, infine, un solo atto di affitto nel quale anziché concedere beni si preferì pagare in denaro: venne stipulato il 12 settembre 1581, ebbe valore per un anno, interessava 50 capi per il cui sfruttamento si versarono 2 fiorini²².

Di notevole interesse sono anche le clausole che personalizzano l'accordo a seconda delle necessità dei contraenti, dando vita a contratti particolari che potevano variare da zona a zona²³. Molta attenzione veniva dedicata, per esempio, alla ripartizione, quand'era possibile, del letame; non bisogna dimenticare infatti, che il Vissano rientra nell'area mezzadrile molto sensibile ai problemi della concimazione a causa della deficienza del bestiame, soprattutto bovino. Così in un rapporto del 1599, il fittavolo si impegnava a concedere il letame di dieci notti²⁴, o, in un altro del 1595, il letame prodotto, quando il gregge nel periodo invernale veniva stabulato, era di proprietà del concedente²⁵. In un compromesso del 1585 si specificava che nel periodo estivo, al ritorno dalla Maremma, gli animali potevano liberamente pascolare sulle terre del locatore senza nessuna spesa, ricevendo questi in cambio la concimazione del fondo²⁶. Infine, in un altro documento, veniva specificato che il foraggio e la paglia necessari per il mantenimento degli armenti nel periodo invernale erano a carico del proprietario e che gli eventuali danni provocati dalla mancata osservanza dei patti sarebbero gravati per intero su di lui²⁷.

Meno numerosi, ma distribuiti in modo omogeneo nel tempo, sono gli 8 contratti di affidamento di pecore transumanti. La costituzione di grossi greggi mediante l'assemblamento di ovini appartenenti a più proprietari, nonostante i limiti della nostra documentazione, è stata palesata in tutta la sua estensione²⁸ e si presenta come una risposta a situazioni di varia natura. Il viaggio di trasferimento, che doveva condurre gli ovini nei pascoli laziali, non era privo di ri-

schì a causa delle resistenze che opponevano le popolazioni sul cui territorio avveniva il transito e che si manifestavano con la richiesta di pagamento di gabelle illegittime o addirittura mediante furti. È sintomatico rilevare che le stesse autorità preposte alla sicurezza dei greggi "fidati" tenevano nei loro confronti un atteggiamento di prepotenza e ricatto, infischandosene pubblicamente delle disposizioni governative. Era questa una situazione molto antica se già nel 1497 i pastori di Cascia, Monte Monaco e Visso preferivano svernare nella Marca piuttosto che farsi derubare²⁹. Soltanto le greggi di notevoli proporzioni e con un seguito di persone discretamente numerosi riuscivano a rintuzzare questi soprusi; inoltre i piccoli proprietari avevano convenienza a rimanere in loco per curare la parte più rilevante dei loro interessi. Per essi era anche più difficile riuscire ad affittare in Maremma pascoli sufficienti ed infine la complessa organizzazione di uomini e mezzi indispensabile per la transumanza richiedeva una liquidità che non tutti possedevano; la migliore soluzione per i piccoli possidenti era dunque l'affitto.

Anche per le pecore transumanti è comunque necessario tener presente che gli anni 1590-1592 fanno da spartiacque per le modalità relative alla cessione.

Un primo documento datato 8 settembre 1582 non menziona esplicitamente il trasferimento in Maremma, ma, poiché fra i rischi addossati al fittavolo, ricorda, accanto a quelli consueti del fuoco e dell'acqua, anche i soldati³⁰, indubbiamente si riferisce agli spiacevoli accadimenti che, come si è visto, erano abbastanza frequenti agli animali transumanti. In questo contratto per un gregge formato da 247 capi, il fittavolo, Giovanni Maria Severini, sborsò per un anno un paolo per pecora, per un totale di 49 fiorini e 2 paoli, ottenendo per sé il ricavato³¹. In quello stipulato il 4 settembre 1583, relativo ad un branco di 46 capi per un periodo di un anno, si prevede il pagamento di un carlino a capo da effettuarsi in due rate³². Sempre del settembre 1583 è un compromesso della durata di sei mesi (da ottobre a maggio) tra Mariano Iani e il proprietario Paolo Ientelis che viene compensato con il 15% degli agnelli³³. Nel 1584 un nuovo accordo della durata di quattro anni riguarda 145 capi per il cui usufrutto vennero pagati 40 fiorini all'anno: in esso si precisa che gli ovini saranno portati a pascolare nel Viterbese, luogo di origine del pastore³⁴. Ancora, nel 1585, da un gregge di 180 capi si ritrasse per l'affitto di un anno un agnello ogni 10, 40 libbre di formaggio e 10 libbre di lana³⁵. Particolare interesse per la sua struttura riveste il contratto stilato il 2 settembre 1589 per la cessione di un numero di pecore non precisato da Mariano Disano e Paolo Dicola, proprietari, a Giovanni Maria Fabiano. Ricordiamo che in esso era prevista l'eventualità che altri pastori potessero affidare, per la stagione in corso, le loro pecore al

Fabiano. Questi si impegnava a condurle in Maremma e ricondurre nel Vissano a maggio, a tutte sue spese, in cambio di 6 giuli e mezzo per capo; se tuttavia tale somma non fosse stata sufficiente a coprire le spese, i proprietari si impegnavano ad indennizzarlo³⁶. Si è dunque stipulato un contratto profondamente diverso, perché i concedenti non ritraggono più un canone fisso prestabilito, ma, pur determinando in anticipo ciò che era dovuto al Fabiano, accettavano le eventuali variazioni provenienti dal mercato (notiamo bene la data del documento) ed i rischi che potevano danneggiare il gregge, pur di accaparrarsi una maggiore resa. Questa nuova impostazione è confermata dai compromessi posteriori.

Quello stipulato nel 1596 per la durata di sei mesi (da ottobre a maggio) e per un periodo di sei anni, secondo la formula "bene-male" riguardava 165 capi: i contraenti convenivano di dividere il fruttato, detratte le spese, a metà³⁷. L'accordo "bene-male" prevedeva, come si è detto, la fusione degli armenti dei contraenti ed infatti nei 165 ovini erano compresi sia quelli del locatore, Paolo Angeli, sia quelli dei fittavoli Giovanni e Bartolomeo Roscetti. Al ritorno dalla Maremma, due periti dovevano dividere a metà le pecore³⁸. La lana ricavata dalla tosatura di maggio fu accaparrata da Paolo Angeli che acquistò, a prezzo di mercato, anche la metà spettante ai fratelli Roscetti³⁹. In questa intesa dunque il proprietario partecipava sia ai rischi sia alle spese di mantenimento degli animali, pur di ottenere la metà degli utili. Infine, in un atto del 1614, due pastori, Ottavio Angeli e suo figlio Armenio, possessori di un gregge di 133 capi, e Otenzio proprietario di 87 ovini decidono di affittarli a Cesare Stabili (che è probabilmente un grosso allevatore⁴⁰) nei mesi invernali per la durata di cinque anni. Lo Stabili si impegna a custodirli e a condurli in Maremma ed a riportarli in montagna a sue spese; in cambio riceve la metà degli agnelli che verranno alla luce in tale periodo, la metà del formaggio e tutta la lana della tosatura di maggio⁴¹.

Questi accordi, considerati nella loro totalità, presentano dunque la stessa dinamica dei precedenti. Si ha dapprima un canone fisso, molto spesso in denaro, che consente a chi riceve gli animali di tenere per sé tutta la loro produzione da immettere sul mercato, finché, con l'approssimarsi della crisi e successivamente ad essa, gli introiti dei possidenti si accrescono e si rivolgono non più al denaro ma ai prodotti dell'allevamento.

Si precisa anche per maggior chiarezza, che nei compromessi a sei mesi (da ottobre a maggio) nei quali si prevede la divisione a metà degli agnelli, l'affittuario non subisce alcuna perdita perché è proprio quello il tempo nel quale viene alla luce la quasi totalità degli agnelli.

Va, in ultimo, considerato che spesso i proprietari dei greggi concessi in locazione venivano assunti dagli stessi fittavoli per dar vita alla complessa struttura logistica necessaria alla transumanza. Così ad esempio, il figlio di un proprietario si reca nel Lazio come salariato per quattro anni, il tempo dunque della durata del contratto di affidamento degli animali, alle dipendenze di chi aveva ricevuto le bestie dal padre⁴²; allo stesso modo Ottavio Angeli e suo figlio si impegnano, da ottobre a maggio, a lavorare nella masseria dello Stabili, al quale avevano affidato le pecore, ricevendone in cambio 10 scudi e "le scarpe solite"⁴³, una formula che ci lascia supporre che usasse concedere un paio di scarpe a coloro che, in qualità di salariati, si recavano in Maremma.

E proprio la diminuita pressione demografica nel periodo invernale fa sì che, nel Vissano, fosse possibile contenere nel XVI secolo le richieste di mettere a coltura i pascoli comunali⁴⁴, anche se ciò non impedì la subordinazione dell'intera economia locale agli interessi dei mercanti di campagna laziali⁴⁵.

Note

1 R. Paci, *Allevamento ovino e transumanza a Visso tra XVI e XVIII secolo*, in "Studi Maceratesi", in corso di stampa.

2 R. Garbuglia, *La transumanza umbro-marchigiana nei secoli XV e XVI*, in Autori vari, *Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nelle strutture dell'Umbria*, Perugia 1978, p. 146.

3 A. De Sanctis Mangelli, *La pastorizia e l'alimentazione di Roma nel medio evo e nell'età moderna*, Roma 1918, p. 21.

4 *Ibidem*, p. 120.

5 *Ibidem*, pp. 24-45-52.

6 M. D'Amelia, *La crisi di un mercato protetto: approvvigionamento e consumo di carne a Roma nel XVIII secolo*, in "Mélanges de l'école Française de Rome", 1987 (II), p. 198.

7 E. Le Roy Ladurie, *Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dell'anno mille*, Torino 1982, p. 11.

8 R. Paci, *Op. cit.*

9 E. Di Stefano, *Allevamento e pastorizia nel Camerinese fra XVI e XVIII secolo*, in "Studi Maceratesi", in corso di stampa.

10 Archivio Notarile di Visso, presso Archivio di Stato di Camerino (d'ora in poi A.N.V.), G.M. Pietralata, *Volume 544*.

11 R. Paci, *Op. cit.*

12 R. Paci, *Op. cit.*, e E. Di Stefano, *Op. cit.*

13 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 565*, c. 155r e C. Vecchi, *Volume 609*, c. 124r e v.

14 A.N.V., C. Vecchi, *Volume 602*, cc. 158r e v, 159r.

15 A.N.V., C. Vecchi, *Volume 605*, c. 135 v e 136r.

16 A.N.V., C. Vecchi, *Volume 602*, cc. 142 r, 143v.

17 A.N.V., G.M. Pietralata, *Volume 547*, cc. 95r e v, 96r.

18 E. Di Stefano, *Op. cit.*

19 M. Moreschini, *Colpo d'occhio sullo stato dell'agricoltura nel distretto di Camerino*, in "Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia", XI (1811), p. 28.

20 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 566*, c. 115v.

21 A.N.V., M. Rosati, *Volume 818*, cc. 210r e v, 211r.

22 A.N.V., M. Polidoro, *Volume 565*, c. 155r.

23 G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino 1974, p. 50.

24 A.N.V., G.M. Pietralata, *Volume 547*, cc. 95r e v, 96r.

25 A.N.V., G.M. Pietralata, *Volume 545*, cc. 6r e v, 7 r.

26 A.N.V., C. Vecchi, *Volume 602*, cc. 142r, 143v.

27 A.N.V., G. M. Pietralata, *Volume 545*, cc. 6r e v, 7r.

28 R. Paci, *Op. cit.*

29 A. De Sanctis Mangelli, *Op. cit.*, p. 39.

30 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 566*, c. 115 v.

31 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 566*, c. 115v.

32 A.N.V., P. Quadrifalce, *Volume 625*, cc. 128v, 129r.

33 A.N.V., G. De Rossi, *Volume 630*, c. 56r e v.

34 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 568*, cc. 233v, 234r.

35 A.N.V., C. Vecchi, *Volume 602*, cc. 142v, 143r.

36 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 577*, c. 70r.

37 A.N.V., G. M. Pietralata, *Volume 545*, cc. 260v, 261r.

38 A.N.V., G. M. Pietralata, *Volume 545*, cc. 260v, 261r.

39 A.N.V., G. M. Pietralata, *Volume 545*, cc. 260v, 261r.

40 R. Paci, *Op. cit.*

41 A.N.V., G. Gabrielli, *Volume 814*, c. 185r e v.

42 A.N.V., V. Polidoro, *Volume 568*, cc. 234r e v.

43 A.N.V., G. Gabrielli, *Volume 814*, c. 185r e v.

44 R. Paci, *Op. cit.*

45 R. Garbuglia, *Op. cit.*, pp. 146-147.